

CITTA DI PORTICI

STATUTO

- **APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.31 DEL 20.03.98 E SUCCESSIVA DI CHIARIMENTI N.46 DEL 24.04.98;**
- **ENTRATO IN VIGORE IL 13 AGOSTO 1998;**
- **MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.N.1 DEL 03.02.2000 “*ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N.265 DEL 03 AGOSTO 1999. APPROVAZIONE*” (nel testo le relative modificazioni ed integrazioni vengono riportate in grassetto)**
- **LE SUDETTE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI SONO ENTRATE IN VIGORE IL 3 APRILE 2000.**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITÀ', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.
2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri

interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni mediante le quali il Comune persegue il raggiungimento di tali finalità.

3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune garantiscono la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, nel rispetto della caratterizzazione e vocazione culturale del territorio. Gli organi del Comune, inoltre, operano affinché siano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati che esprimono l'identità originaria e i caratteri distintivi propri della Comunità.

4. Il Comune garantisce la piena valorizzazione delle diverse risorse umane del territorio, dentro le dinamiche dell'Unione Europea. Valorizza, inoltre, senza discriminare, le diverse culture ed etnie, che nella città convivono.

5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune proteggono, valorizzano e accrescono le risorse ambientali e naturali e il patrimonio culturale, storico ed architettonico, che ne caratterizzano il territorio, assumendo iniziative per rendere tali beni fruibili dai cittadini e concorrere all'elevazione della qualità della vita.

6. Il Comune si fa promotore e garante, al fine di conseguire gli obiettivi per realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne in tutti i campi, come previsto dalla normativa vigente, dell'adozione di misure, denominate azioni positive per la parità uomo-donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione delle pari opportunità. A tale fine è istituita la Consulta delle pari opportunità, la cui attuazione è disciplinata da apposito regolamento.

7. Il Comune favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie e armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali della Comunità.

8. Il Comune si fa promotore d'attività a favore e a tutela dei disabili, dei minori a rischio e delle categorie sociali più deboli, attivando le misure necessarie a garantire i servizi sociali, sanitari,

educativi e ricreativi nell'ambito delle proprie competenze.

9. Il Comune opera per la tutela della vita umana, della persona, della famiglia, attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alle corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche garantendo i servizi sociali ed educativi nell'ambito delle proprie competenze.

10. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e promuove iniziative per la diffusione della pratica sportiva.

Art. 2 L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, attraverso lo Statuto e i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

2. Lo Statuto liberamente formulato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile, dopo l'approvazione del Consiglio comunale e degli organi di vigilanza, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolandone i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della Legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, culturali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo IX.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 4 Ruolo e Funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, ad eccezione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti. **Esso esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto, nel rispetto dei principi generali affermati dall'ordinamento, ed, in particolare, del principio di sussidiarietà.**

2. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, culturale, economico e sociale dei cittadini.

3. Dà vita e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, per ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, per rendere economico e perequato il

concorso finanziario.

4. Il Comune promuove la conoscenza delle attività dell'Unione Europea e un'azione mirata alla diffusione della conoscenza della cittadinanza europea e dell'interdipendenza democratica dei poteri locale, nazionale e sovranazionale.

5. Promuove e coopera alla realizzazione di accordi con gli enti locali o soggetti diversi che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo di sviluppo sociale, economico e territoriale. Inoltre promuove il coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta per la realizzazione e l'accesso ai servizi in ambito metropolitano, segnatamente nel settore dei trasporti urbano e marittimo e dello sviluppo culturale, artistico, imprenditoriale, e occupazionale, con particolare riferimento a quei Comuni con cui abbia affinità territoriali, ambientali, di tradizioni e storiche.

6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative concernenti la sua popolazione e il suo territorio. Hanno carattere primario le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, culturali, dell'assetto e utilizzo del territorio, e dello sviluppo economico.

7. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti. Quelle che, invece, estendono i loro effetti ad altre Comunità, trovano posto in accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

8. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale ad esso attribuite dalla legge, **secondo il principio di sussidiarietà**, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione e l'accesso da parte dei propri cittadini.

9. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, **secondo il principio di sussidiarietà**, adottando le modalità previste dal suo ordinamento nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

10. Ove si verifichi la possibilità di acquisto di materiale culturale, storico, artistico, librario e documentario di rilevante interesse locale, il Comune, sentito il parere dell'apposita commissione consiliare competente, può esercitare il diritto di prelazione pubblica, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Art. 5 L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento, in piena attuazione dei principi delle leggi vigenti e successive integrazioni e modifiche e di eventuali nuove norme.

2. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente, e sue successive modifiche e integrazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 6 Caratteristiche costitutive

1. Portici, comune della fascia costiera vesuviana, confina con Napoli, San Giorgio a Cremano, Ercolano e il mare.

2. I confini geografici, che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune, definiscono l'ambito sul quale questi esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio ambito territoriale o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione delle forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

4. La sede legale del Comune è fissata nell'edificio comunale di Via Campitelli e può essere

modificata soltanto con atto deliberativo del Consiglio comunale, approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Essa è individuata dall'esposizione delle bandiere italiana e dell'Unione Europea.

5. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio comunale. Lo stemma è costituito da uno scudo dorato, sormontato da una corona aurea recante in centro azzurro cupo un'aquila ad ali spiegate, chiuso, nella parte inferiore dalle lettere Q.P.A.

6. L'epigrafe Q.P.A. costituisce l'abbreviazione della formula onomastica romana di Quintus Pontius Aquila, un nobile anticesariano di origine campana caduto nella battaglia di Modena nel 43 a.C., e la cui insegna fu trovata tra i resti di una villa romana compresa nel perimetro del territorio comunale.

7. Un regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunale e l'esposizione della bandiera italiana sugli altri edifici pubblici.

CAPO III

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 7 I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono formulati secondo le indicazioni del Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva della loro approvazione, modifica e abrogazione.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno immediatamente successivo all'ultimo di pubblicazione.

4. La discussione relativa ai regolamenti non può avvenire se non è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, anche quando la seduta è in seconda convocazione.

CAPO IV

LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 8 Programmazione e Pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione e indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando altresì i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e contribuisce alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della Legge regionale.
4. Persegue, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, la valorizzazione delle vocazioni civile, culturale, economica e sociale della propria Comunità, insieme con la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 9 Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco e il Consiglio comunale.
2. Spettano agli organi elettivi, di cui al precedente primo comma, la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.
3. Sono altresì elettivi gli organi circoscrizionali.
4. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

IL SINDACO

Art. 10 Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed è membro del Consiglio comunale
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed Ufficiale di Governo.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 11 Funzioni del Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione

1. Il Sindaco, nelle funzioni di organo istituzionale e responsabile dell'Amministrazione Comunale:
 - a) promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che compongono la Comunità;
 - b) assume la rappresentanza generale dell'ente;
 - c) nomina e revoca i componenti della Giunta;

- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Tali nomine e designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, nonché dallo Statuto e dal regolamento;
- f) comunica al Consiglio comunale le nomine e le revoche di cui ai punti d) ed e), con le relative motivazioni, nella seduta immediatamente successiva all'evento;
- g) adotta i provvedimenti necessari nel caso di assenza o di inattività dei dirigenti competenti;
- h) assume la direzione e dispone il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, con poteri di indirizzo, di collegamento e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive;
- i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- l) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all'esame della Giunta e può revocare gli atti già adottati;
- m) impartisce direttive al Segretario generale e ai Dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- n) può dare delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, nei soli casi espressamente previsti dalla Legge, ad Assessori e Consiglieri comunali, Presidenti di Circoscrizione e Consiglieri Circoscrizionali;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla Legge;
- p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- r) convoca e presiede la Giunta comunale e ne stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno;
- s) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;**
- t) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o inquinamento atmosferico acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art.38 della Legge n.142/90;**
- u) adotta i decreti in materia di espropriazione e di occupazione di immobili;
- v) riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
- z) per quanto non specificamente contemplato nel presente articolo, rientrano nelle funzioni del Sindaco tutte le altre funzioni previste dalla legislazione vigente.

Art 12 Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando

ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.

2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 13 Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Durante tale periodo le funzioni di Sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco.

3. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco, le stesse diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario.

4. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla data della formale consegna, al Segretario Generale o al Presidente del Consiglio, delle dimissioni indirizzate al Consiglio comunale.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

6. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 14 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati; **senza computare a tal fine il Sindaco**, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione approvata determina lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 15 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore anziano d'età.

CAPO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è espressione della Comunità dalla quale è eletto. Esso rappresenta l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo **ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.**

2. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto e dalla Legge.
3. Il Consiglio comunale sulla base della normativa vigente in materia di enti locali ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità, e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale è, inoltre, competente per tutti quegli atti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili.

Art .17 Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica., su proposta del Ministro dell'Interno, per:
 - a) aver compiuto atti contrari alla Costituzione, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) non poter assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - aa) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco;
 - bb) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo comunale, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco (data l' attuale composizione del Consiglio, sedici consiglieri);
 - cc) riduzione del Consiglio comunale per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del

Consiglio.

dd) mancata approvazione del Bilancio nei termini previsti.

Art . 18 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale approva in un apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio comunale definisce i principi affermati dal presente Statuto, stabilisce la programmazione generale dell'Ente ed adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, e in particolare:

a) gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi operativi degli interventi, i progetti e i relativi piani finanziari, nonché i piani di investimento; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e quelli di programmazione attuativa; i piani particolareggiati e i piani di recupero; programmi pluriennali e annuali di attuazione;

e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

3. Il Consiglio, con l'approvazione degli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e

pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

5. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

6. Il Consiglio delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Per tali nomine, così come per quelle relative ai Consigli di Amministrazione di aziende speciali, istituzioni, società per azioni, va rispettato il criterio di rappresentanza delle minoranze consiliari, sentita la Conferenza dei capigruppo consiliari.

7. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti ivi emergenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.

8. Il Consiglio si adegua, altresì, ai principi di efficienza che sorreggono tutta l'attività dell'ente, per cui i propri lavori saranno disciplinati dal regolamento in modo da renderli effettivi.

Art .19 Funzioni di controllo politico-amministrative

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrative, con le modalità

stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti, di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti e organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale, dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco, che ne riferisce al Consiglio medesimo.

5. Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

- a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando

in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Art. 20 Attività ispettive e commissioni di indagine

1. Il Sindaco risponde entro 20 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza secondo le norme regolamentari previste per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati (per l'attuale composizione del Consiglio Comunale si intendono 10 consiglieri), il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
3. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art 21 Prima adunanza del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. L'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, per gli adempimenti previsti, ossia:

- a) eventuale surroga e convalida degli eletti;
- b) elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vice Presidenti;

c) comunicazione, da parte del Sindaco, dei componenti della Giunta;

d) (abrogata).

2. In caso di avvenuta elezione del Presidente, la seduta prosegue sotto la Presidenza dell'eletto per la trattazione degli ulteriori argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La seduta è pubblica e le votazioni sono palesi. Alle votazioni possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. È consigliere anziano colui che, nella consultazione elettorale per l'elezione del Consiglio, ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi del 4° comma dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento il Consigliere anziano è sostituito dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 22 Elezione del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati in prima convocazione (stante l'attuale composizione del Consiglio la maggioranza dei 2/3 viene fissata in 21 voti). Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà, seduta stante, ad una seconda votazione dove è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di esito negativo di tali votazioni si procederà in Consigli comunali successivi da convocarsi con cadenza bisettimanale, prevedendo per ciascuna seduta due votazioni, fino a quando un candidato non avrà riportato sedici voti. La votazione a scrutinio segreto sarà effettuata utilizzando appositi sistemi per garantirne la segretezza esprimendo il voto con l'apposizione di una "x" a fianco del candidato scelto, utilizzando schede prestampate con l'elenco nominativo di tutti i consiglieri in numero pari a quelli aventi diritto al voto, opportunamente

siglate dal Segretario Generale e da due scrutatori: uno di maggioranza e uno di opposizione. Ad elezione avvenuta le schede saranno distrutte.

Art. 23 Ufficio di Presidenza

1. Al fine di garantire la migliore funzionalità del Consiglio comunale e degli Organi consiliari si costituisce un Ufficio di Presidenza. Esso è formato dal Presidente e da due Vice Presidenti.
2. All'Ufficio di Presidenza è assicurata una sede idonea, una dotazione strumentale e un'unità organizzativa, posta alla diretta dipendenza del Presidente, formata da almeno tre dipendenti comunali, (di cui uno di 6° livello) per lo svolgimento di compiti di segreteria, oltre che di supporto anche alle attività delle Commissioni consiliari e/o dei consiglieri comunali.

Art. 24 Ruolo e funzioni del Presidente

- 1. Compete al Presidente il potere di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale; ne istruisce i lavori e coordina il dibattito, secondo quanto stabilito dal regolamento di Consiglio comunale.**
- 2. Spetta, altresì, al Presidente di:**
 - a) **(abrogata)**
 - b) formulare l'ordine del giorno, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo;
 - c) convocare e presiedere la Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza, fissandone i relativi ordini del giorno;
 - d) coordinare i lavori delle singole Commissioni consiliari, anche attraverso riunioni congiunte dei Presidenti delle Commissioni stesse;

e) assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i Consigli Circostrizionali, il collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore civico, le istituzioni e aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

4. Vanno notificati al Presidente, all'atto della loro pubblicazione, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, gli esiti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, sottoposti al Difensore civico e al CO.RE.CO, nonché le deliberazioni dirigenziali.

5. Il Presidente è garante del corretto svolgimento dei lavori del Consiglio comunale e per tale compito può disporre, anche, dell'uso della forza pubblica.

6. In caso di decadenza del Presidente, si considera decaduto anche l'Ufficio di Presidenza.

Art. 25 Assenza o impedimento temporaneo del Presidente

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni da un Vice Presidente, con precedenza a chi, nell'elezione dei Vice Presidenti, ha ottenuto più voti. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano. Al Vice Presidente che sostituisce il Presidente, per assenza o impedimento per un periodo superiore a giorni 30, si trasferisce l'eventuale indennità economica prevista per il Presidente, per la durata effettiva della sostituzione.

Art. 26 Decadenza del Presidente

1. Il Presidente decade per :

a) presentazione delle dimissioni che sono irrevocabili ed hanno effetto immediato dalla loro

formalizzazione al Segretario Generale;

b) mozione di sfiducia, debitamente motivata, presentata da 12 Consiglieri. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

2. In caso di decadenza del Presidente, si considera decaduto anche l'Ufficio di Presidenza ed il Consigliere anziano assume, temporaneamente e fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente.

Art. 27 Elezione dei Vice Presidenti

1. I due Vice Presidenti vengono eletti dal Consiglio Comunale tra i propri membri, successivamente all'elezione del Presidente.

2. L'elezione dei Vice Presidenti avviene, in un'unica votazione, con le stesse modalità operative previste per l'elezione del Presidente. Risultano eletti il più votato della maggioranza e della minoranza. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Art. 28 Decadenza dei Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti decadono per:

a) presentazione delle dimissioni, che sono irrevocabili ed hanno effetto immediato dalla loro formalizzazione al Segretario Generale;

b) decadenza del Presidente;

c) mozione di sfiducia, debitamente motivata, sottoscritta da 12 Consiglieri. La mozione di sfiducia viene messa in discussione in Consiglio comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione e si intende approvata se ottiene il voto di 16 dei Consiglieri assegnati.

2. La decadenza di uno dei Vice Presidenti determina la decadenza anche dell'altro, il quale resta però in carica fino a nuova elezione.

3. La rielezione dei Vice Presidenti avviene, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 27, nella prima seduta utile del Consiglio comunale, ma non oltre 20 giorni dalla decadenza.

Art. 29 Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto.

2. Modalità di convocazione, ordine del giorno, numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 30 Pubblicità delle sedute del Consiglio comunale

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

2. Le sedute del Consiglio comunale, unitamente all'ordine del giorno degli argomenti da trattare, sono di norma comunicate dal Sindaco alla cittadinanza, almeno il giorno precedente con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

3. Nel caso in cui debbano essere formulati apprezzamenti e valutazioni su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta non aperta al pubblico.

Art. 31 Delle deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale devono essere depositate presso la Segreteria generale, corredate dai prescritti pareri, almeno 24 ore prima della riunione, ad esclusione dei giorni festivi e comunque almeno un'ora prima dell'orario di chiusura degli

uffici. Sarà cura dell'Ufficio di Presidenza assicurare la distribuzione ai capigruppo consiliari di copia delle relazioni istruttorie dei singoli atti posti all'ordine del giorno.

2. Il Segretario attesta la regolarità e l'avvenuto deposito degli atti del Consiglio comunale nei termini previsti.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.32 Commissione Affari Istituzionali

1. E' istituita la Commissione Affari Istituzionali la cui composizione, nonché la relativa Presidenza e Vice Presidenza, viene eletta in Consiglio Comunale garantendo la rappresentanza delle minoranze.

2. Essa ha il compito di procedere alla stesura, all'attuazione e alla verifica dello Statuto e dei regolamenti di attuazione dello stesso.

Art. 33 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno le seguenti commissioni permanenti:

a) Commissione " Conferenza dei Capi Gruppo di cui all'art.34;

b) Commissione " Ufficio di Presidenza di cui all'art. 23;

c) numero sei Commissioni consiliari permanenti a carattere consultivo e propositivo, attraverso attività istruttoria formate da 16 componenti.

2. Tali Commissioni vengono formalizzate con deliberazioni consiliari da adottarsi nella seduta immediatamente successiva a quella di insediamento del Consiglio comunale. Vengono attribuiti alla maggioranza 10 componenti e all'opposizione 6 componenti. Tale rapporto rimane invariato per l'intera Consiliatura anche in caso di passaggio di singoli consiglieri da un gruppo all'altro, e dal gruppo di maggioranza a quello di opposizione e viceversa.

3. Le proposte di deliberazione al Consiglio comunale devono essere sottoposte all'ordine del giorno delle competenti Commissioni consiliari in almeno due sedute ordinarie di queste ultime, fatta eccezione per eventuali proposte di deliberazione scaturenti da motivata e accertata urgenza, per le quali, comunque, il Presidente del Consiglio comunale dovrà procedere, prima della discussione consiliare, alla convocazione straordinaria e urgente delle competenti Commissioni. Sarà cura degli uffici corredare le proposte di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale degli stralci dei verbali delle competenti commissioni.

4. Per il funzionamento e le competenze non previste dal presente Statuto si rimanda all'apposito regolamento.

Art. 34 Commissioni consiliari speciali o di inchiesta

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni consiliari speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti.

2. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno, laddove ne ravvisi l'effettiva necessità, Commissioni speciali d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai membri degli organi istituzionali e dai dirigenti comunali. Tale proposta dovrà comunque essere punto esplicito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. La composizione e il funzionamento delle Commissioni consiliari speciali devono essere disciplinate dall'atto deliberativo istitutivo della Commissione stessa.

4. Ai componenti della Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 35 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, purché non inferiore a tre. Fanno eccezione i consiglieri appartenenti ai partiti, forze e gruppi politici rappresentati in Parlamento.

2. Nel corso della consiliatura, la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, che faccia riferimento a partiti, forze e gruppi politici presenti in Parlamento, dovrà essere corredata da dichiarazione di delegato legalmente riconosciuto.

3. I Consiglieri eletti nelle altre liste, che abbiano ottenuto meno di tre seggi, possono costituirsi in Gruppo misto, di almeno tre Consiglieri e sono tenuti a comunicare al Sindaco, entro sette giorni dalla convalida degli eletti, la costituzione del gruppo misto. In mancanza, il Sindaco, con proprio provvedimento, costituisce il Gruppo misto, che potrà risultare anche di un numero di Consiglieri inferiore a tre.

4. Ogni consigliere è libero, per tutta la durata del proprio mandato, di cambiare gruppo, facendone apposita comunicazione, formalmente documentata, al Sindaco ed ai Capi Gruppo.

5. Nel caso in cui un Gruppo, per l'esodo dei Consiglieri, dovesse ridursi a meno di tre, il Sindaco iscrive gli stessi al Gruppo misto, qualora gli interessati non facciano richiesta di passaggio ad altro Gruppo entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo Gruppo e del Vice Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere anziano del Gruppo e cioè l' eletto con la maggiore cifra individuale.

7. Nel caso in cui il gruppo misto è costituito esclusivamente da candidati sindaci, il Sindaco designa come Capo Gruppo il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

8. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale. Concorre alla programmazione delle riunioni, alla formulazione dell'ordine del giorno, e ad assicurare il migliore svolgimento del Consiglio .

9. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento e le strutture di cui devono essere dotati i gruppi per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art .36 Controllo sugli atti deliberativi.

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la Giunta intende, di propria iniziativa, sottoporre agli organi di controllo, nonché i seguenti atti di competenza del Consiglio: Statuto dell'ente, regolamenti (esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile), bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto della gestione.

2. Le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate quando un quarto dei consiglieri (data l'attuale composizione del consiglio si intende otto consiglieri) ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

Il controllo di questi atti e` esercitato dal Difensore civico e qualora questi non sia in carica esso è esercitato dal Comitato regionale di controllo.

3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse ai capigruppo consiliari: i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri tramite l'ufficio di

presidenza del consiglio come riportato al comma 4 dell'art.24 del presente Statuto. Vanno inoltre notificate all'Ufficio di Presidenza e ai Capigruppo l'elenco delle delibere inviate al Difensore civico, nonché i relativi esiti.

4. Gli esiti vanno inoltre notificati ai sottoscrittori della richiesta di invio al Difensore civico.
5. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta, quando un terzo dei Consiglieri comunali assegnati (per l'attuale composizione del Consiglio Comunale si intendono 10 consiglieri), con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziata di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
6. Non sono soggette al controllo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 37 Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status di Consigliere comunale sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo comunale nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo

scioglimento del Consiglio in base alla normativa vigente, esplicitamente riportata all'art. 17 dello Statuto.

6. L'approvazione di proposte, di deliberazioni, nonché emendamenti sostanziali sulle delibere in discussione, è subordinata all'acquisizione dei pareri tecnici, contabili e di legittimità previsti dalla legge.

7. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte del Consigliere comunale di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni e mozioni:

c) ottenere nel più breve tempo possibile, e non oltre dieci giorni, dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nonché copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spese.

8. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale.

9. Ove la constatazione dei motivi e/o interessi di cui sopra venga rilevata prima della votazione, il Presidente dell'Assemblea inviterà il Consigliere interessato ad allontanarsi dall'aula. Ove, invece, il rilievo si palesi a votazione avvenuta, il Presidente proporrà alla prima adunanza utile la revoca dell'atto, informandone gli organi competenti.

10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

11. I consiglieri che non intervengono a 5 sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo la seguente procedura:

- 1) quando si verifica la causa di decadenza prevista dal presente comma, il Presidente del Consiglio Comunale, con i Poteri del Consiglio, gliela contesta per iscritto con formale notifica;**
- 2) Il consigliere ha venti giorni di tempo per far valere le cause giustificative davanti all'Ufficio di Presidenza, il quale formula una proposta al Consiglio Comunale;**
- 3) Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente il Consiglio delibera definitivamente accettando le eventuali cause giustificative presentate dal consigliere, ovvero, qualora il consigliere non vi provveda, ovvero ancora, in caso di non accettazione delle stesse, pronunciandosi sulla relativa decadenza.**
- 4) La deliberazione deve essere notificata a colui che sia stato dichiarato decaduto entro i dieci giorni successivi alla sua adozione.**

12. Si prevede, a richiesta dell'interessato, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, secondo le vigenti norme di legge.

Art. 38 Surroga e supplenza dei Consiglieri comunali e circoscrizionali

1. Nei Consigli comunale e circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e ' attribuito al candidato individuato secondo le norme di legge.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla

notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato secondo le norme di legge.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39 Composizione

1. La Giunta è organo sussidiario di collaborazione e supporto del Sindaco, e risulta composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da Assessori, **in numero massimo di 10 (dieci), tra cui un Vice Sindaco**, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consigli comunale.

2. Possono essere nominati Assessori i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella 1ª seduta successiva all'elezione o all'evento modificativo.

Art.39 bis

Linee Programmatiche di Mandato

1. Nella seduta immediatamente successiva all'insediamento del Consiglio Comunale ed al giuramento del Sindaco ed alla presentazione della Giunta Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, secondo le

modalità indicate dal regolamento di consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede ad apportare le eventuali variazioni alle linee programmatiche di cui al comma 1, in relazione alle nuove e diverse esigenze politiche-amministrative sorte nel corso del mandato.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare una relazione circa lo stato d'attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 40 Incompatibilità tra Consigliere comunale e Assessore

1. La carica di Assessore e' incompatibile con quella di Consigliere comunale.

2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti individuato secondo i termini di legge.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco, fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 41 Divieto di incarichi e consulenze

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali non possono ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni comunque sottoposti al controllo e vigilanza del Comune.

Art.41 bis

Obblighi di astensione

1. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i Consiglieri comunali, nonché gli amministratori di cui all'art.18 co.2 della legge n.265/99 devono astenersi dal

prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art.18 co.2 della Legge n.265/99, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni, ed, infine, in osservanza della disciplina dettata dall'art.19 della Legge n.265/99.

Art. 42 Durata in carica della Giunta

1. La Giunta entra in carica all'atto della nomina.
2. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.
3. Le dimissioni presentate da un Assessore al Sindaco sono irrevocabili e hanno efficacia immediata; esse decorrono dal momento della consegna al Sindaco o al Segretario Generale.
4. Ogni singolo Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. La Giunta decade in caso di decadenza del Sindaco.

Art. 43 Anzianità degli Assessori

1. All'Assessore anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo. L'anzianità dell'Assessore è determinata dall'età.

Art. 44 Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale:

- a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali indicati dal Consiglio;
- b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva di impulso nei confronti dello stesso;
- d) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Direttore generale, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti;

2. La Giunta in particolare nell'esercizio dell'attività propositiva, sottopone al Consiglio:

- a) il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il conto consuntivo;
- b) i programmi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe, nonché i programmi, i progetti e i relativi piani finanziari di opere pubbliche;
- c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, nonché con altri soggetti pubblici o privati, la costituzione e la modificazione di forme associative di cui il Comune fa parte, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione,

d) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

e) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione o l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;

b) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;

c) (**abrogata**);

d) nominare commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, ed ogni altra commissione che non sia espressamente riservata alla competenza del Consiglio;

e) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

f) adottare provvedimenti di assegnazione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

g) attuare gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

h) esercitare, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

i) approvare le perizie suppletive di variante entro i termini stabiliti dalla legge;

l) deliberare gli appalti ed i contratti di somministrazioni o forniture di beni e servizi e di lavori di ordinaria amministrazione, relativi a spese di mantenimento e funzionamento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio e che il Regolamento non attribuisce alla competenza dei Dirigenti;

m) costituire servitù di ogni genere e tipo;

n) deliberare le locazioni attive e passive;

o) assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

4. Appartiene, inoltre, alla Giunta deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo, la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art.45 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, e a maggioranza assoluta dei votanti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi è convocata e presieduta dall'Assessore anziano.

4. Gli Assessori esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definite dalla delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale ed assiste il funzionario designato dal Segretario per la redazione del verbale.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Presidente o il Collegio dei Revisori dei conti e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
8. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge e al presente Statuto, dal regolamento interno.
9. Gli atti deliberativi adottati dalla Giunta sono firmati dal Sindaco, dal Segretario Generale e dal Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore anziano.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 46 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità, assumendo quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Dirigenti responsabili, coordinati dal Direttore generale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse secondo criteri di razionalità

economica.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale e ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. In conformità agli obiettivi posti dalla programmazione del Consiglio comunale, la Giunta, ogni anno, su proposta della Conferenza dei Dirigenti, dispone il piano di mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi e ai progetti operativi da realizzare.

4. Il regolamento fissa, in particolare, i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri di cui ai precedenti commi, disciplina lo status giuridico dei dipendenti.

5. Il personale del Comune opera con professionalità, responsabilità e imparzialità al servizio della Comunità.

CAPO II

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 47 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina secondo l'ordinamento comunale, e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra Direttore Generale e Segretario Comunale.

2. Il Direttore generale provvede all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. La durata dell'incarico del Direttore generale, revocabile dal Sindaco previa deliberazione della Giunta, non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

4. Il Direttore generale sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. In particolare:

- a) predispone il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla normativa vigente;
- b) propone il piano esecutivo di gestione previsto dalla normativa vigente;
- c) sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti comunali, ad eccezione del segretario comunale.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 48 Nomina e funzioni del segretario

1. Il Sindaco nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei Segretari Comunali.

2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

3. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

4. Il Segretario comunale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti

unilaterali nell'interesse del Comune;

c) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco. In particolare nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

5. Il Segretario Generale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente al funzionario competente.

6. Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione di Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 49 Il Vice Segretario comunale

1. Il Vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie del Segretario generale, coadiuvandolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici e i servizi di segreteria comunale.

CAPO III

I DIRIGENTI

Art 50 Funzioni

1. I Dirigenti organizzano e dirigono gli uffici e i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto, dal regolamento e dal contratto di lavoro vigente. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.

2. È' attribuita ai Dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti

e alle funzioni degli uffici e dei servizi da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi espressi dagli stessi e esplicitati.

3. L'attribuzione ai Dirigenti di compiti e responsabilità gestionali è determinata dal principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti. Rientra nei poteri di indirizzo l'adozione di atti a contenuto di discrezionalità, mentre appartiene alla competenza gestionale dei dirigenti l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che costituiscono, di regola, atti vincolati o dovuti in forza di Legge, di Statuto, di regolamento o in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.

4. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la determinazione a contrattare e la relativa stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

5. I conflitti di competenza tra i dirigenti sono risolti dal Direttore Generale o, in mancanza di questi, dal Segretario Generale nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle attività o di sovrintendenza allo svolgimento di funzioni dei dirigenti.
6. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi deliberanti, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Il regolamento stabilisce ulteriori competenze, anche con rilevanza esterna, dei Dirigenti.
8. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo copie di tutti gli atti di cui al precedente comma 4. lettera d), sono trasmesse al Sindaco e ai capigruppo consiliari entro sette giorni dall'adozione dei relativi atti.

Art. 51. Assunzione dei dirigenti

1. I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale e di alte specializzazioni, possono essere coperti anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Inoltre, possono essere stipulati analoghi contratti in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può avere durata superiore al mandato del Sindaco.
2. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

Art. 52 Direzione di aree funzionali

1. Gli incarichi provvisori di direzione di aree funzionali vacanti possono essere conferiti a dirigenti in servizio, in possesso di titoli ed esperienze professionali attinenti od equipollenti all'incarico da ricoprire, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi dell'ente. Il conferimento di detti incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo (retribuzione di posizione di direzione di strutture), ove non già in godimento del Dirigente, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico. L'interruzione può essere disposta con provvedimento motivato.

Art. 53 Conferenza dei Dirigenti e Conferenza di programma

1. La Conferenza dei Dirigenti è presieduta dal Direttore Generale o, in mancanza di questi, dal Segretario Generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La Conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente articolo 45. La Conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti e iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Sindaco o suo delegato o il Direttore Generale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario generale al Sindaco.

TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 54 Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici comunali che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 55 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 56 La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, individuando il contraente tramite procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 57 Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica e imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. Esse sono costituite con apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, mantenendo le loro funzioni fino alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica,

a maggioranza assoluta di voti. Le modalità per la presentazione delle candidature e le eventuali incompatibilità saranno disciplinate da apposito regolamento.

5. Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia. Decadono, altresì, dai loro incarichi in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Le modalità per la presentazione della mozione di sfiducia saranno disciplinate da apposito regolamento.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Consiglio comunale definisce il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle aziende deve prevedere un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio, laddove prevista dalla legge.

Art. 58 Le istituzioni

1. Il Consiglio comunale può costituire " istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, ai fini dell'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei

componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento degli enti comunali.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 59 Le Società di capitali

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, anche con la trasformazione delle aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, con capitale pubblico, maggioritario o non, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza o la posizione minoritaria del capitale pubblico è realizzata mediante attribuzione delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia o alla Città metropolitana. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 60 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite Convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia o Città Metropolitana, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

1bis. Le convenzioni di cui al precedente comma possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare

l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/ o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità a quanto con la stessa stabilito.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali e beni di dotazione, e le modalità per il loro riparto tra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province o città metropolitana, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni e azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 61 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia o Città Metropolitana, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie tra gli

enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio:

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

b) il Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto del Consorzio;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente è prevista dallo Statuto del Consorzio.

6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 62 Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'adozione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune

sull'opera, sugli interventi e sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'Accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma non comporti variazioni degli strumenti urbanistici e sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art.63 La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano

acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. Tali documenti di programmazione sono corredati dal P.E.G. adottato dalla Giunta Comunale.

2. Il bilancio di previsione per gli anni successivi, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre o entro la data prevista dalla legge.

3. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione annuale e pluriennale, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art 64 Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il Programma annuale e triennale delle opere pubbliche e degli investimenti che si intende realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento al bilancio da approvare.

2. Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione e l'indicazione delle modalità di appalto o affidamento a terzi.

3. Il Programma è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri presenti al momento della votazione.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 65 Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle

risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art .66 Le risorse per investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 67 La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e

acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. La Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione totale o parziale del proprio patrimonio immobiliare.

2.La Giunta comunale, ove non intenda affidare a terzi la gestione e la conservazione del proprio patrimonio immobiliare, designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per l'affidamento degli stessi in locazione o affitto. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

3.I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 68 Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di Legge e di Statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art.19 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, le riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consultivo.

Art 69 Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. La Giunta con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 70 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutate, alle locazioni e agli effetti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dalla Giunta indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Dirigente nominato, di volta in volta, dal Sindaco.

CAPO VI

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 71 Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo della gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento

della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 72 Tesoreria e riscossione delle entrate.

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale a un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile,

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria e ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE
CAPO I
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE - ORGANI

Art. 73 Le Circoscrizioni di decentramento

1. Sono istituite tre Circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione, nonché di esercizio di eventuali funzioni delegate dal Comune.
2. Il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti modifiche dello Statuto, procede alla delimitazione delle circoscrizioni conformando i confini e le sezioni elettorali, individuandone le deleghe in attuazione del concreto ed effettivo decentramento.
3. Il nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni previsto dai precedenti commi, entrerà in vigore con la prima elezione del Consiglio comunale successiva all'adozione del presente Statuto. (In alternativa fissare una data per la elezione prima della scadenza della presente consiliatura).
4. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.
5. I confini e il numero delle circoscrizioni possono essere modificati secondo i criteri e i vincoli su indicati con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere dei Consigli circoscrizionali.

Art. 74 Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il Consiglio circoscrizionale e il Presidente.
2. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. È eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalle legge. per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale è eletto dai cittadini della circoscrizione a suffragio

universale diretto, con le stesse modalità di elezione del Sindaco.

4. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale ufficiale di Governo.

5. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alle elezioni dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. Lo scioglimento e la cessazione anticipata del Consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei Consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 75 Composizione e funzionamento dei Consigli circoscrizionali

1. La composizione e il funzionamento dei Consigli circoscrizionali sono stabiliti, per quanto non previsto dallo Statuto, dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina:

- a) la sede del Consiglio circoscrizionale, da localizzare nel territorio di competenza della Circoscrizione;
- b) il numero dei componenti dei singoli Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune;
- c) le attribuzioni e il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- d) le modalità con le quali i Consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende e istituzioni e sono agli stessi comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
- e) le modalità relative al controllo di legittimità degli atti del Consiglio circoscrizionale.

f) la predisposizione di apposite bacheche per la pubblicazione di copie delle delibere comunali e circoscrizionali.

CAPO II

FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

Art. 76 Funzioni

1. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di indirizzo e controllo sulle seguenti materie: istruttoria per i contributi economici a bisognosi e svantaggiati, ricoveri in case di riposo, manutenzione stradale e delle aree a verde, interventi igienico-sanitari sul territorio. Il tutto nei limiti indicati nelle deleghe del Consiglio comunale e/o del Sindaco, e nell'ambito delle rispettive competenze. Sul contenuto e sui limiti delle deleghe, omogenee per le diverse Circoscrizioni, il Consiglio comunale e il Sindaco devono deliberare entro i 6 mesi successivi al loro insediamento, e comunque al più tardi in sede di contestuale approvazione del bilancio.

2. Il Consiglio circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente Statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Esercita, quale rappresentanza eletta dalla circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.

3. Il Consiglio circoscrizionale:

- a) esprime pareri richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento;
- b) effettua consultazioni dei cittadini e delle loro libere associazioni su materie di competenza della circoscrizione, secondo quanto previsto dall'art.83 del presente Statuto.

4. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Art. 77 Organizzazione dell'attività

1. Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune, la Giunta comunale stabilisce le dotazioni di personale da attribuire alle singole Circoscrizioni.
2. La responsabilità organizzativa dell'ufficio circoscrizionale è attribuita a un dipendente comunale dell'area direttiva-amministrativa che assume la qualifica di Segretario della Circoscrizione. Il conferimento e la revoca dell'incarico sono disposti dalla Giunta comunale, udito il parere del Consiglio circoscrizionale.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale;
 - b) i compiti e le responsabilità del Segretario della Circoscrizione;
 - c) la gestione contabile dei fondi economici attribuiti alla Circoscrizione per il funzionamento dell'ufficio.

TITOLO VIII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 78 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Comune promuove la costituzione delle seguenti Consulte, disciplinandone con apposito regolamento la funzione consultiva e la composizione su base prioritaria e rappresentativa.
 - a) Consulta dell'economia e del lavoro, della quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni sindacali, imprenditoriali e professionali e delle categorie produttive in genere e del turismo, nonché

dei comitati di consumatori e utenti, più rappresentativi sia a livello nazionale che locale;

b) Consulta per le problematiche dei minori, della quale fanno parte rappresentanti delle Comunità di volontariato, di gruppi assistenziali, religiosi e umanitari, di associazioni con finalità sociali e culturali, di associazioni studentesche e istituzioni scolastiche più rappresentativi sia a livello nazionale che locali, nonché operatori del settore,;

c) Consulta della pari opportunità, della quale fanno parte rappresentanti delle associazioni e dei movimenti femminili, nonché delle minoranze e delle diversità sociali e sessuali più rappresentativi sul territorio operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro, nonché rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro

d) Consulta dei portatori di handicap della quale fanno parte i rappresentanti delle associazioni nazionali e locali degli invalidi civili, del lavoro, di guerra, di servizio, dei non vedenti, dei sordomuti, dei portatori di handicap psichici e dei pazienti psichiatrici.

e) Consulta per la terza età della quale fanno parte istituzioni, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, associazioni, anche quelle più rappresentative che agiscono sul territorio, e organismi di volontariato con finalità specifiche per i problemi degli anziani, oltre alle figure già previste dalla legge regionale.

f) Consulta dell'ambiente, della quale fanno parte rappresentanti delle associazioni ecologiste, naturaliste e professionali operanti nel settore, nonché i rappresentanti di pubbliche istituzioni del settore stesso;

g) Consulta della cultura e della biblioteca, della quale fanno parte rappresentanti dell'Università, della scuola, delle associazioni e fondazioni culturali e professionali, nonché personalità in campo artistico e culturale;

h) Consulta dello sport e tempo libero, della quale fanno parte rappresentanti locali del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportivi e delle associazioni sportive e del tempo libero di carattere locale più rappresentativi;

i) Consulta dei Giovani, della quale fanno parte istituzioni, associazioni, movimenti giovanili e organismi di volontariato con finalità specifiche per i problemi dei giovani, più rappresentativi sia a livello nazionale che locale.

Art 79 Libere forme associative

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni dei lavoratori dipendenti, autonomi e professionali, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole associazioni di volontariato; le associazioni di portatori di handicap; le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni e organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, e ogni altra forma associativa.

2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati entro i limiti di stanziamento di bilancio e nei modi e secondo i criteri previsti dal regolamento, nonché la concessione in uso di eventuali locali o terreni comunali disponibili,

3. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni, al quale vengono iscritte le associazioni presenti sul territorio comunale. Il regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo e le relative iscrizioni e cancellazioni.

Art. 80 La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune può favorire la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere

alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Art. 81 La partecipazione dei cittadini

1. Le istanze e le petizioni presentate da uno come da più cittadini o associazioni, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco alla specifica Commissione consiliare permanente, la quale, ritenutane l'ammissibilità, le trasmette con propria relazione agli organi competenti per l'attivazione delle procedure amministrative consequenziali.

2. La Commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, o loro delegazioni, ad assistere alla seduta nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro richieste e a fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II

REFERENDUM E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art.82 Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge e ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione e al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

2. I referendum consultivi possono essere indetti per deliberazione del Consiglio Comunale e/o di almeno due Consigli Circoscrizionali, che fissano il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione

deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati di ognuna delle Assemblee. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi possono essere, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno tremila elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Questa, con allegate le firme dei cittadini e contenente il testo da sottoporre agli elettori, viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte del Segretario comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, dà corso alle procedure previste dal regolamento, informandone il Consiglio comunale.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- c) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;
- e) criteri, designazione e nomine dei rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco. Si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare per quelli di iniziativa consiliare. Quelli di iniziativa popolare si tengono entro 60 giorni dalla data del parere di regolarità del Segretario generale.

6. Gli esiti dei referendum sono proclamati e resi noti dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione degli esiti delle consultazioni.

8. Le consultazioni di cui al presente articolo e al successivo devono avere per oggetto materie di

esclusiva competenza locale, e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 83 La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o a seguito di iniziativa promossa dal Sindaco, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblea dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. Il Dirigente della struttura interessata al quesito dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione, che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazioni, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. I Consigli circoscrizionali organizzano, con le modalità indicate al precedente comma, la consultazione dei cittadini della Circoscrizione, deliberata dal Consiglio stesso e relativa a proposte di provvedimenti che interessino esclusivamente la popolazione e il territorio della stessa. Le funzioni relative allo scrutinio dei risultati sono esercitate dal Segretario della Circoscrizione. Il Presidente comunica i risultati della consultazione al Consiglio della circoscrizione, al Consiglio comunale e al Sindaco, e provvede a darne avviso ai cittadini.

5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

6. Non è ammessa la consultazione in materia di tributi, tasse e contribuzioni.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 84 Diritto di partecipazione al procedimento

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi, relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge e da quelle operative previste dal regolamento, secondo i seguenti principi:

a) il Comune, gli enti e aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che debbono intervenire;

b) qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;

c) i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno diritto:

aa) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi per cui la legge prevede diversamente;

bb) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 85 L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuto a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove il Sindaco decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di atto deliberativo motivato.

CAPO V

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 86 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. Il regolamento assicura, altresì, ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.

4. La pubblicazione delle deliberazioni e di ogni altro atto del Comune, per il quale sia richiesta, viene

effettuata all'albo pretorio del Comune.

Art. 87 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singolo od associati, ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento ed in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.
6. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dalla normativa vigente.

CAPO VI
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 88 Istruzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, il quale segnala anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Un apposito regolamento disciplinerà in modo puntuale quanto non specificato nei successivi articoli.

Art. 89 Requisiti

1. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere eletto tra persone in possesso del seguente requisito:

a) laureati in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame di stato per l'ammissione all'esercizio della professione;

Non possono essere eletti coloro che sono stati candidati nelle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circostrizionali anche in altri Comuni.

2. Il Presidente del Consiglio comunale riceve le proposte di candidature all'ufficio di Difensore civico:

a) dal Sindaco;

b) dai Capigruppo consiliari;

c) dai Consiglieri comunali e dai Presidenti dei Consigli circostrizionali; d) da singoli o più cittadini informati attraverso avviso pubblico.

3. Le proposte di candidature devono essere presentate alla Segreteria generale almeno 24 ore prima della seduta consiliare fissata per l'elezione del Difensore civico, con immediata notifica ai Gruppi consiliari. Le proposte devono essere accompagnate dalla domanda dell'interessato all'elezione, corredata da certificazione dei requisiti indispensabili per l'elezione e dal curriculum

professionale del candidato.

Art. 90 Incompatibilità, Decadenza, Revoca, Dimissioni

1. Non sono compatibili con la carica di difensore Civico:

A) Coloro per i quali sussiste:

- a) una delle cause di incompatibilità per l'elezione a consigliere comunale previste dalla Legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni;

B) Coloro che:

- b) ricoprono una carica pubblica elettiva;
- c) ricoprono incarichi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;

C) Coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende consorzi ed enti dallo stesso dipendenti, si trovano in una delle seguenti posizioni:

- a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- b) esercitano le funzioni di revisore dei conti;
- c) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni con i servizi pubblici comunali.

2 Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

3. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La procedura di revoca deve salvaguardare la garanzia del

contraddittorio a seguito di disciplina prevista dal regolamento.

4. La cessazione dalla carica di Difensore Civico può avvenire anche a seguito di sue dimissioni

5. La carica di Difensore Civico è incompatibile con analogo incarico attribuito alla stessa persona da altra Amministrazione Pubblica.

Art. 91 Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in prima convocazione (stante l'attuale composizione la maggioranza dei 2/3 viene fissata in 21 voti). Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà, seduta stante, ad una seconda votazione in cui è necessario il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di esito negativo di tali votazioni si procederà in Consigli comunali successivi, prevedendo per ciascuna seduta due votazioni, fino a quando un candidato non avrà riportato i sedici voti.

2. L'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell' adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva a quella di presentazione del programma del Sindaco con l'indicazione della Giunta.

3-. Il Difensore civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Egli non è immediatamente rieleggibile

4. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso della consiliatura, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza utile.

Art. 92 Funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con tutti i poteri

che le stesse richiedono, non essendo sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale

2. Il Difensore Civico provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale degli interessi dei soggetti previsti dal co.4

3. Il Difensore civico su richiesta scritta e motivata di un quarto dei consiglieri assegnati (data l'attuale composizione del Consiglio, 7 consiglieri) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta di cui all'art.35 del presente Statuto, con la verifica della conformità degli atti alle norme vigenti e alle norme statutarie per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura. Se il Difensore civico ritiene la deliberazione illegittima ne dà comunicazione all'organo deliberante, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita a eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

4. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

5. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui prefissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare, congiuntamente con il responsabile del procedimento interessato, la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento e a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

6. Acquisite le documentazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto

l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le eventuali irregolarità e i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.

7. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento, qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

8. Il Sindaco assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

9. Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura massima del trattamento economico base previsto per i dirigenti del Comune.

Art. 93 Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifica segnalazione che il Presidente del Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza.

Art.94 Rapporti con la Giunta Comunale e le Commissioni Consiliari

1 Il Difensore Civico può essere ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2 Le Commissioni consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il difensore Civico per avere

informazioni sulle attività svolte e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art.95 Rapporti con il Sindaco

1. Il difensore Civico ha rapporti con il Sindaco per tutte le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento direttamente ed indirettamente attraverso la Giunta Comunale quando vengono rese note all'attenzione di essa situazioni e disfunzioni.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art.. 96 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente

4. Il Segretario comunale con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale, al fine di assicurare la più ampia conoscenza dello Statuto presso la cittadinanza, può disporre l'invio a ogni famiglia residente nel territorio comunale del testo statutario insieme ad un opuscolo illustrativo di tutti i principali servizi comunali predisposti per la cittadinanza, corredato di tutti gli indirizzi e dei numeri telefonici.

Art. 97 Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto possono essere adottate dal Consiglio comunale purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'adozione di una sua parziale modifica.
2. Ogni iniziativa di revisione o abrogazione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma precedente è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo Statuto. L'abrogazione totale dello Statuto diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.